

Spett.le **Regione Abruzzo**
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Ortona, 04 Giugno 2019

Riferimento: Impianto di produzione biometano, da realizzare nel comune di Ortona, Caldari.
Soggetto proponente: AURA Srl

Oggetto: Osservazioni al progetto – art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

In riferimento a quanto in oggetto il sottoscritto DE CECCO GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO S.p.A. PESCARA con sede legale in Pescara, via Misticconi 5, e sede operativa in Ortona (CH) Contrada Caldari Stazione n.69 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Pescara al n. REA 3270, C.F./P.IVA 00060880689

- **in qualità di portatore di interesse nell'ambito del procedimento, in quanto Azienda limitrofa al sito in cui dovrà essere realizzato l'impianto di che trattasi**
- esaminata la documentazione pubblicata dalla proponente AURA Srl sul sito dello Sportello Regionale Ambiente della Regione Abruzzo

PRESENTA OSSERVAZIONI

al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Ortona, frazione Caldari, come nel documento a seguire, chiedendone disamina ed accoglimento in sede di istruttoria di valutazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi dell'art. 19 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le presenti osservazioni saranno pubblicate sul portale dello Sportello Regionale Ambiente della Regione Abruzzo.

Distinti Saluti
Il Legale Rappresentante
Giuseppe De Cecco
(Documento sottoscritto con firma digitale)

OSSERVAZIONI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA RELATIVA AL PROGETTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST, PRESENTATO DA AURA ENERGIA SRL, CON SEDE IN ORTONA, VIA CALDARI STAZIONE.

Indice

0. Osservazioni sulla procedura amministrativa adottata
1. Osservazioni su aspetti di localizzazione impianto gestione rifiuti
2. Osservazioni su aspetti urbanistici
3. Osservazioni su impatto odorigeno
4. Osservazioni di natura sanitaria: rischio infestazione entomologica
5. Conclusioni

1. Osservazioni sulla procedura amministrativa adottata

La potenzialità dell'impianto di trattamento dei rifiuti, a pagina 31 dell'elaborato 1 Studio preliminare ambientale, è dichiarata pari a 150 Mg/giorno di FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) oltre a eventuali altri 81 Mg/giorno di verde classificato come rifiuto, per un totale di 231 Mg/giorno.

Si rileva come un impianto di tale potenzialità vada inquadrato nell'ambito dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che elenca gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); al punto 5.3 dell'allegato, infatti, al comma b) sono inseriti gli impianti che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi con ricorso al trattamento biologico dei rifiuti, ed in particolare al trattamento di digestione anaerobica, per quantità di rifiuti superiore a 100/Mg al giorno.

Quindi una prima osservazione è relativa al fatto che il proponente AURA Srl, nella definizione delle procedura sul sito della Regione Abruzzo, neghi espressamente l'assoggettabilità ad AIA dell'impianto, in contraddizione con la normativa vigente applicabile.

Sempre dal punto di vista procedurale si osserva come la documentazione inserita in atti, relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, sia **carente dal punto di vista della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del progetto**, dovuta per la distanza del sito di impianto rispetto:

- al Fosso delle Farfalle, censito come Sito Natura 2000, a circa 7,23 km di distanza
- alle due riserve naturali Punta dell'Acquabella a 5,7 km di distanza e Ripari di Giobbe

2. Osservazioni su aspetti di localizzazione impianto gestione rifiuti

L'impianto in progetto, finalizzato alla produzione di biometano e compost da biomasse (vinacce e verde) e da rifiuti (FORSU, cioè frazione organica del rifiuti solido urbano), va inquadrato inderogabilmente come impianto di gestione di rifiuti. Pertanto il progetto va assoggettato a normativa specifica, sia per quanto riguarda i criteri di localizzazione che per i criteri di gestione.

In riferimento alla localizzazione dell'impianto di gestione rifiuti si rileva come siano stati applicati, nel progetto di AURA Energia Srl, i criteri di cui al Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2007, allegato alla L.R. 45/2007; in realtà tale Piano risulta superato dalla Delibera Consiliare 110/2018 che riporta, in allegato, il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti aggiornato a luglio 2017.

L'applicazione di criteri di localizzazione superati, da pagina 100 in poi dello Studio Preliminare Ambientale, è causa di **errori nella valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento proposto**, in particolare per quanto riguarda:

- Distanza da centri e nuclei abitati: nel PRGR del 2007 non viene definita l'ampiezza delle fasce di rispetto in relazione a centri e nuclei abitati, per cui il progetto viene dichiarato compatibile, in quanto il primo centro abitato è a circa 300 metri (Villa Iurisci); **in realtà il nuovo PRGR impone l'osservanza di una distanza minima di 500 m (si veda tabelle a seguire)**
- Distanza da case sparse: il progetto viene dichiarato compatibile, in quanto nel PRGR del 2007 non viene definita l'ampiezza delle fasce di rispetto in relazione a centri e nuclei abitati. Il proponente dichiara la compatibilità perché nel PRG non sono definite fasce di rispetto. In realtà il nuovo PRGR richiede adeguate misure di mitigazione

Inoltre la valutazione di compatibilità effettuata a fronte di alcuni criteri non è convincente, in particolare rispetto a:

- Distanza da corsi d'acqua e altri corpi idrici
- Aree in frana o erosione
- Aspetti urbanistici

Infine si rileva che **non è stata valutata la compatibilità rispetto ad alcuni criteri di localizzazione introdotti dal PRGR del 2017**, quali ad esempio

- Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree
- Aree rivierasche dei corpi idrici (di fiumi, torrenti, laghi, stagni, ecc..)
- Criteri di tutela della Qualità dell'aria (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'aria)

Si ricorda che il PRGR 2017 classifica la tipologia di impianto in questione nella categoria "C - Recupero e trattamento putrescibili", in particolare C1 e C4, come da tabella seguente. In riferimento ai criteri di localizzazione vengono poi differenziati a seconda della tipologia di impianto

Tabella 18.2-1: Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note	
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5		
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi			
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi			
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3, R1	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.	
		B2	Coincenerimento	R1	si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio" (D. lgs. 133/05, art. 2, c.1, lett. e)) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive.	
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM;	R3	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii.	
		C2	Impianti di compostaggio ACV		Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. aventi potenzialità > 10 t/g	
		C3	Condizionamento fanghi		Impianti che trattano i fanghi e eventualmente li stoccano per un successivo spandimento sul suolo agricolo	
		C4	Digestione anaerobica		Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti putrescibili con produzione di biogas e digestato	
		C5	Produzione fertilizzanti		produzione di fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti	
		C6	Altri processi di recupero materie prime		Processi di recupero materia a partire da matrici putrescibile	
		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato		D8, R3	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido		D9, D13	
	Trattamento rifiuti acquosi	C9	Trattamento biologico - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8		

In riferimento alla tipologia di impianto il PRGR prescrive **distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, che nel caso specifico non sussiste (Villa Iurisci a 300 m):**

Tabella 18.6-1: Distanze dai centri abitati

Gruppo	Tipo di Impianto	Sottogruppo		Operazione	Fascia
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	100 m ²¹
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		<ul style="list-style-type: none"> • 500 m se gestisce rifiuti putrescibili; • 200 m se gestisce rifiuti non putrescibili; • 500 m se smaltisce rifiuti contenenti amianto²²
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		1.000 m
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	500 m ²³
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM	R3	500 m
		C2	Impianti di compostaggio ACV		
		C3	Condizionamento fanghi		
		C4	Digestione anaerobica		
		C5	Produzione fertilizzanti		
		C6	Altri processi di recupero materie prime		
		C7	Treatmento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato	D8	
		C8	Treatmento chimico fisico biologico - Separazione secco umido	D9, D13	
		C9	Treatmento biologico - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8	
D	Trattamento e recupero inerti	D10	Recupero Secchi - recupero inerti	R5	100 m

E il livello di prescrizione è di TUTELA INTEGRALE, cioè il non rispetto del criterio di localizzazione è motivo escludente per la realizzazione del progetto.

Distanza dai centri e nuclei abitati	Tutte le categorie elencate in Tabella 18.6-1	TUTELA INTEGRALE SPECIFICA	MICRO	
	Tutte le categorie non elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico e in relazione alla tipologia di impianto

Distanza dal fosso Riccio e qualità degli scarichi

Le costruzioni e i serbatoi dell'impianto in progetto distano **50 m dal corso d'acqua denominato "Fosso Riccio"**.

Nello Studio Preliminare si dichiara, a pagina 115, che il Fosso Riccio è corpo idrico di scarso interesse, come riportato nella relazione del Piano Tutela delle Acque, ma il D.Lgs. 42/2004, all'art. 142 fissa comunque una fascia di rispetto di 150 metri per "c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini **per una fascia di 150 metri ciascuna**".

Nel PRGR si riporta:

Distanza da corsi d'acqua (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c.)
 In considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, si fissa la fascia di rispetto di 150 m per corsi d'acqua.
 In tal caso il criterio non è necessariamente ostativo alla realizzazione dell'impianto, ma dovrà essere richiesto il nulla osta paesaggistico condotta la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 2 del Dlgs 42/04 e s.m.i.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Penalizzante	LIMITANTE Il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi ai sensi dell'art. 146, comma 2, del Dlgs 42/04 e s.m.i.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Il progetto dovrà dunque essere sottoposto a Valutazione Paesaggistica.

Inoltre il posizionamento dei digestori e delle vasche dell'impianto di depurazione a circa 90 metri dal Fosso costituisce, in caso di incidente ambientale/sversamento, il presupposto di rischio di contaminazione del recettore idrico superficiale. Si rileva inoltre che tale Fosso riceve anche le acque di seconda pioggia delle superfici di stoccaggio di biomasse, sottoprodotti agricoli e compost.

In relazione all'applicabilità della LR 31/10 il progetto chiarisce che nel caso in cui le biomasse non venissero identificate come sottoprodotto agricolo, le stesse vengono accettate come rifiuto.

E' evidente che non sussiste nel lay-out uno stoccaggio coperto anche per tali frazioni di rifiuto.

3. Osservazioni su aspetti urbanistici

Alcune particelle interessate dall'intervento sono destinate a area di rispetto (parco territoriale) secondo il PRG del 1994 e inserite nell'area industriale (D1) secondo il nuovo PRG, come risulta anche dal certificato di destinazione urbanistica, con validità annuale, rilasciato dal Comune di Ortona in data 22/01/2019.

Il nuovo PRG 2018 è tuttavia adottato e non ancora approvato, in quanto la Delibera di Adozione del 31.01.18 evidenzia che il procedimento di VAS non è stato completato e che l'adozione dello strumento urbanistico avviene con l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 c. 3 del DPR 380/01 e art. 57 della LR 18/83.

4. Osservazioni su impatto odorigeno

Certamente uno degli impatti ambientali di maggior rilievo di un impianto di produzione di biogas e compost è quello odorigeno. Nella documentazione in atti è presente una relazione specifica relativa alle emissioni in atmosfera e all'impatto odorigeno, indagati mediante apposita modellazione previsionale.

In riferimento a tale modellazione si rileva che:

- Nello studio non è stato inserito **l'effetto cumulo** con altri impianti con impatto odorigeno significativo, quali D'Auria Distillerie Srl, a circa 600 m dal sito di realizzazione dell'impianto a biomasse
- Nello studio **non sono state individuate tutte le fonti di emissione odorigena**: non si tiene conto dell'impianto di depurazione dei reflui, non confinato, né si tiene conto dell'impatto odorigeno legato al trasporto della FORSU e degli altri sottoprodotti in ingresso, con 3 automezzi in ingresso per ogni ora. Inoltre le emissioni odorigene dei cumuli di vinacce esauste e verde (sfalcio) sono dichiarate trascurabili, mentre la mancanza di una copertura sui cumuli di biomasse esposti alle precipitazioni può certamente attivare processi fermentativi e a impatto odorigeno.
- Nello studio sono stati individuati come recettori solo i centri abitati più prossimi, **e non le case sparse, pure presenti nel raggio di 500 m dall'impianto**
- Nello studio non è chiaro quali siano le **stazioni meteo utilizzate** e a quale distanza siano rispetto al punto in studio; non vengono riportate tutte le informazioni che le Linee Guida della Regione Lombardia definiscono come necessarie (par. 4.2 dell'allegato A alla DGR 15/02/2012 – n. IX/3018)
- Nella rappresentazione dei risultati **non sono state riportate le isoplete con valore 1 ouE/m³**, che è la prima soglia di attenzione nella valutazione delle molestie olfattive, in accordo alle L.G. della Regione Lombardia

Inoltre nelle conclusioni dello Studio il proponente cita:


Le linee guida Emilia Romagna assumono dei valori massimi, non prescrittivi, allorché si verifichi che il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore presso i recettori sensibili superino alcuni limiti. Nella tabella che segue sono riportati detti valori che sono funzione della destinazione d'uso delle aree e della distanza dalla fonte emissiva.

Tabella 4.7.2.1 – Valori limiti consigliati per i recettori.

Distanza dalle sorgenti (m)	Recettori in aree residenziali (ouE/m ³)	Recettori in aree non residenziali (ouE/m ³)
<200	3	4
200 + 500	2	3
> 500	1	2

Ma nel caso specifico i recettori in area non residenziale, con distanze inferiori a 200 m, subiscono un valore di molestia di 16 U.O., cioè 4 volte il limite di cui alla L.G. Emilia Romagna.

Figura 4.7.2.1 – restituzione grafica dei valori medi annuali.



Nell'area in rosso, che comprende Aziende e case sparse, il dato è maggiore o uguale a 16 ouE/m³.

Dallo stesso grafico in atti si rileva come l'Azienda Molino e Pastificio De Cecco sia soggetta a molestia olfattiva compresa in un range tra 1,7 e 3,5 U.O.

Sebbene si tratti di valori del 98° percentile, ciò non toglie che il valore di 3,5 ouE/m³ sia indice di **un impatto ambientale significativo**, con oltre l'85% della popolazione che avverte l'odore molesto.

Infatti si tenga presente che per concentrazioni di:

- 1 ouE/m³ il 50% della popolazione percepisce l'odore
- 3 ouE/m³ l'85% della popolazione percepisce l'odore
- 5 ouE/m³ il 90-95% della popolazione percepisce l'odore

Le conseguenze di tale molestia olfattiva sono di varia natura e gravità:

- **Conseguenze ipotizzabili sulla qualità del prodotto DE CECCO:** come noto una fase sostanziale della produzione di pasta è il processo di essiccazione; l'aria ambiente viene aspirata e riscaldata, e viene direttamente a contatto con il prodotto, per ridurre il grado di umidità dello stesso.

Si ritiene che l'aria ambiente contenente molecole di sostanze odorogene se utilizzata in fase di essiccazione del prodotto possa condizionare pesantemente la qualità del prodotto stesso e in particolare le caratteristiche organolettiche, con un **danno commerciale e di immagine non quantificabile**.

- **Riduzione della salubrità dell'ambiente di lavoro per i dipendenti della Molino e Pastificio De Cecco** e per i fornitori di servizi esternalizzati, specialmente per il personale che lavora all'esterno (es. gestione pallets sotto tettoia); oltre a creare malcontento tra il personale e allarme per la propria salute e per il proprio posto di lavoro si potrebbero creare problemi di mobilitazione delle rappresentanze sindacali, con tutto ciò che ne consegue. Si allega alla presente quanto già ricevuto da parte delle Rappresentanze sindacali, riunitesi in data 03/06/2019 per formalizzare le proprie preoccupazioni e richieste all'Azienda (in allegato: comunicato RSU del 3/6/2019).
- Conseguenze di danno di immagine per l'Azienda, che è spesso oggetto di visite da parte di Clienti e Partners commerciali, è oggetto di ispezioni da parte di auditor esterni, e anche oggetto di visite didattiche da parte di scolaresche.

5. Osservazioni di natura sanitaria: rischio infestazione entomologica

Le vinacce esauste, il verde (sfalcio, potature...) e il compost, stoccati all'aperto in cumuli alti fino a 3 metri, costituiranno certamente ricettacolo di infestazioni da parte di insetti volanti e striscianti, ratti, rettili, ecc... Tanto più che i cumuli saranno esposti alle acque meteoriche e all'irraggiamento solare, fattori che favoriscono la putrefazione del materiale e incrementano l'impatto odorogeno.

Fattori quali:

- Umidità (i cumuli sono stoccati allo scoperto, quindi in caso di precipitazione meteorica conservano un alto grado di umidità all'interno del cumulo)
- Presenza di sostanza organica, che è un aspetto specifico delle sostanze stoccate in cumulo (vinacce, compost e sfalcio/potature)
- Forti emissioni odorogene costituenti richiamo per gli infestanti

attirano gli insetti e altri infestanti e ne favoriscono la proliferazione e la diffusione.

Per una Azienda come la De Cecco, che lavora farina, semola e produce pasta secca, cioè sostanze fortemente attrattive per gli infestanti, e che in accordo ai requisiti dell'HACCP e delle certificazioni IFS e BRC ottenute, investe ogni giorno risorse e personale per garantire la sicurezza alimentare dei propri prodotti e prevenire ogni rischio di contaminazione **non è tollerabile la presenza di un fattore di rischio di infestazione entomologica a soli 500 metri dai confini dello Stabilimento**.

6. Conclusioni

Per le motivazioni sopra esposte risulta evidente come l'intervento proposto da AURA Energie Srl risulti **incompatibile con l'area individuata**, caratterizzato da difformità agli strumenti urbanistici e carenze progettuali e relative all'analisi dell'impatto ambientale sul territorio, oltre che **lesivo della qualità del prodotto e della salubrità dell'ambiente di lavoro del Molino e Pastificio DE CECCO**.

Si chiede, pertanto, al comitato CCR-VIA di esprimere parere contrario alla realizzazione dell'intervento, soprattutto in relazione ai criteri di localizzazione dell'impianto di gestione rifiuti.

Alla Direzione Risorse Umane della
Molino e Pastificio De Cecco S.p.A. – Pescara

Abbiamo appreso che nei giorni scorsi è stato depositato presso la Regione Abruzzo un progetto per realizzare ad Ortona, in località Caldari, vicino al vostro stabilimento, un rilevante impianto per la produzione di biogas e compost che prevede il trattamento di oltre 100.000 tonnellate di rifiuti annui (parte organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana, vinacce e scarti della gestione del verde) conferiti da un vasto ambito territoriale.

Sentiamo forte il dovere di manifestare, la viva preoccupazione, per l'impatto che questo tipo di attività, per la sua natura e per la sua consistenza, avrà localmente sull'ambiente, sulla popolazione e sulle aziende che realizzano prodotti alimentari.

Pensiamo infatti agli effetti che questo impianto potrebbe comportare (qualità dell'aria, cattivi odori e gli insetti, i ratti e i roditori) oltre l'incremento dei mezzi di trasporto che andrebbero al nuovo impianto che inevitabilmente si propagheranno sul territorio circostante e sulle attività produttive, soprattutto alimentari.

La presenza di questa attività vicino alla nostra azienda che produce pasta alimentare è per noi motivo di grande preoccupazione per le conseguenze occupazionali che potranno derivare dall'impatto dell'impianto sulla nostra azienda nonché dalle valutazioni negative dei consumatori. Riteniamo ribadire con forza l'impatto assolutamente negativo, per il nostro prodotto di alta qualità in cui l'aria è un elemento fondamentale per l'essiccazione della pasta.

Pertanto chiediamo all'Azienda di tenere in grande considerazione le nostre legittime preoccupazioni e di volerci aggiornare sui prossimi passi che intende compiere.

ORTONA, 3/6/2019

La RSU




Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0168625/19	06/06/2019	PEC	Mittente: MOLINO@PEC.DECECCO.IT	

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PROGETTO - ART. 19 C.4 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I

Impronta: 219B6852685A45DF76432A7760047DE7319F10F52DE8648F1A47DB8C07C2BDAF
